



Tribunale di Napoli

Sezione settima civile

5 2025

Verbale dell'udienza del 02/12/2025, in Napoli, sede del Tribunale civile presso la sezione settima civile, nell'aula d'udienza assegnata al dr. Gian Piero Scoppa, Giudice delegato alla procedura aperta col n.5 2025

È presente per la ricorrente l'avv. [REDACTED] con il dr. [REDACTED] nonché la signora [REDACTED] di persona

È presente l'OCC Avv. Napolitano al quale rappresenta di aver depositato nuova relazione parametrando il conteggio sulla scorta del nucleo familiare della proponente (separata con due figli autosufficienti) e con un reddito mensile di circa 800 euro, al di sotto del limite di cui all'art 283 CCII pari all'assegno sociale aumentato della metà e quindi €.538,69 per 13 mensilità con tetto su base annua di 10.504,46 a fronte di un reddito dell'anno 2024 di euro 10.222,21, destinato ad esser interamente assorbito dalle spese primarie della parte.

Ribadisce la non imputabilità del sovraindebitamento conseguente a cause non prevedibili essenzialmente legate al finanziamento per acquisto prima casa rimasto parzialmente impagato per il sopravvenuto stato di disoccupazione con conseguente pignoramento e vendita all'asta dell'immobile a parziale soddisfazione del credito residuo (per il quale vi è oggi aggressione alla pur minima retribuzione della debitrice ampiamente al di sotto, come detto, della soglia di sopravvivenza).

L'avv. [REDACTED] insiste per la dichiarazione di esdebitazione stante la condizione di conclamata incapacienza

Il giudice

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ccii, n.5/2025 della sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il 09 luglio 1970, residente in Napoli- [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] (da ora anche semplicemente "debitore");

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'O.C.C.,

ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 ccii, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte, considerata l'esiguità del reddito mensile, unica fonte di reddito
- di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né a quelli della previgente legge sul sovraindebitamento e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis di quest'ultima legge;
- di non essere proprietaria di alcun immobile;
- di non avere alcun procedimento penale a suo carico.



Tanto sinteticamente ricostruito, il ricorso risulta fondato e, pertanto, deve essere accolto (cfr. circostanze di fatto emerse in corso di istruttoria e descritte nel precedente verbale).

Preliminarmente bisogna osservare che il debitore persona fisica incapiente può ottenere l'esdebitazione, all'esito di un apposito procedimento, una sola volta e se meritevole, il che presuppone che il suo indebitamento non sia frutto di colpa grave, malafede o frode

L'incapienza, intesa come situazione nella quale il debitore non è "*in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", viene valutata tenendo conto dei redditi annui, delle spese per produrli e di quanto è necessario al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia (l'importo non è determinato discrezionalmente dal giudice, ma direttamente dall'art. 283 co. 2 ccii sulla base dell'importo dell'assegno sociale e dei componenti del nucleo familiare). Il debitore presenta la domanda di esdebitazione, per il tramite dell'OCC, al giudice del luogo nel quale si trova il centro dei suoi interessi principali. La domanda deve essere corredata dalla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e della condotta del debitore; alla domanda deve essere, inoltre, allegata una relazione particolareggiata dell'OCC in ordine, tra l'altro, alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. L'esdebitazione viene concessa con decreto dal tribunale e rende inesigibili i crediti, salvo che nei quattro anni successivi sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Nell'ambito delle utilità non si considerano i nuovi finanziamenti eventualmente ottenuti dal debitore; il che si spiega con la necessità di non privare il debitore della possibilità conseguire i risultati in vista dei quali i finanziamenti sono stati erogati. L'esdebitazione è, perciò, condizionata e diventa definitiva solo dopo tre anni. di Per questa ragione il decreto prevede, a pena di revoca del beneficio in caso inadempimento, l'obbligo del debitore di dichiarare annualmente le utilità ulteriori, sulle quali l'OCC svolge una attività di vigilanza e verifica.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente può essere considerato soggetto sovraindebitato cui è applicabile l'art. 283 ccii, posto che il debitore, attualmente lavoratore dipendente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Sussiste, altresì, la situazione di incapacienza, posto che la ricorrente non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura

La condotta della ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempierle in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo", che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale.

Rilevato che sussistono, dunque, i suddetti requisiti, del sovraindebitamento, dell'incapienza anche futura e della meritevolezza, richiesti dalla legge per concedere provvedimento premiale richiesto, non avendo la ricorrente beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato sovraindebitamento;

P.Q.M.

concede la l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

ii. esclude dall'esdebitazione i debiti connessi ad obblighi di mantenimento e alimenti e ad eventuali obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale, nonché delle eventuali sanzioni penali e amministrative;



iii. onera il debitore di depositare con cadenza annuale - a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii, mandando al gestore della crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al giudice l'eventuale violazione;

iv. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale, in versione privacy;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30;

dispone che l'OCC relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

